

Mercoledì 4 luglio 2018

P8_TA(2018)0293

Definizione di PMI**Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2018 sulla definizione di PMI (2018/2545(RSP))**

(2020/C 118/08)

Il Parlamento europeo,

- vista la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (PMI) ⁽¹⁾,
 - viste la comunicazione della Commissione del 23 febbraio 2011 dal titolo «Riesame dello “Small Business Act” per l'Europa» (COM(2011)0078) e la risoluzione del Parlamento europeo in proposito del 12 maggio 2011 ⁽²⁾,
 - vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2012 sulle piccole e medie imprese (PMI): competitività e opportunità commerciali ⁽³⁾,
 - vista la sua risoluzione dell'8 settembre 2015 sulle imprese a conduzione familiare in Europa ⁽⁴⁾,
 - vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 15 settembre 2016,
 - vista la comunicazione della Commissione del 22 novembre 2016 dal titolo «Le nuove imprese leader dell'Europa: l'iniziativa Start-up e scale-up» (COM(2016)0733),
 - vista l'interrogazione alla Commissione sulla definizione di PMI (O-000050/2018 — B8-0031/2018),
 - vista la proposta di risoluzione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia,
 - visti l'articolo 128 e l'articolo 123, paragrafi dal 2 all'8, del suo regolamento,
- A. considerando che i 23 milioni di PMI dell'Unione europea, che rappresentano circa il 99 % di tutte le imprese, impiegano circa due terzi della popolazione attiva in Europa, assicurano oltre 90 milioni di posti di lavoro e generano un valore aggiunto dell'ordine di 3,9 miliardi di EUR; che tali imprese forniscono un contributo decisivo alla crescita economica, alla coesione sociale e alla creazione e conservazione di posti di lavoro sostenibili e di qualità, costituiscono fattori essenziali nel contesto della transizione energetica, della lotta ai cambiamenti climatici e della competitività dell'UE nel campo delle tecnologie verdi e sono un'importante fonte di innovazione nell'Unione europea;
- B. considerando che il 90 % delle PMI dell'Unione e il 93 % di tutte le aziende dell'Unione nel settore non finanziario sono microimprese, le quali forniscono il maggiore contributo, tra le PMI, alla generazione di valore aggiunto e all'occupazione, in quanto assorbono circa il 30 % della forza lavoro dell'Unione, e necessitano pertanto di un'attenzione particolare;
- C. considerando che, rispetto alle imprese di dimensioni maggiori e indipendentemente dalla loro struttura organizzativa, le PMI risentono in misura sproporzionata degli oneri amministrativi e degli ostacoli finanziari, che costituiscono un ostacolo alla loro competitività, alle esportazioni e alla creazione di posti di lavoro; che a livello unionale, nazionale, regionale e locale le PMI beneficiano di un sostegno specifico, tra cui opportunità di finanziamento e procedure semplificate, ma che, al di là degli impegni politici già presi, si potrebbe fare di più per creare ambiente più semplice favorevole alle PMI;

⁽¹⁾ GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

⁽²⁾ GU C 377 E del 7.12.2012, pag. 102.

⁽³⁾ GU C 68 E del 7.3.2014, pag. 40.

⁽⁴⁾ GU C 316 del 22.9.2017, pag. 57.

Mercoledì 4 luglio 2018

- D. considerando che in circa 100 atti giuridici dell'Unione viene fatto riferimento alla definizione di PMI, *in primis* nei settori della politica di concorrenza, della legislazione sui mercati finanziari, dei fondi strutturali, per la ricerca e l'innovazione, ma anche nella legislazione sul lavoro e in materia di ambiente, energia e tutela dei consumatori e nella legislazione sociale, ad esempio negli atti di diritto derivato dell'Unione relativi alla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e nella direttiva sull'efficienza energetica;
- E. considerando che un contesto giuridico coerente e corredato di norme chiare torna a vantaggio di tutti e che una definizione rigorosa di PMI è uno strumento in grado di attenuare i fallimenti del mercato e i problemi intrinseci alla concorrenza tra aziende diverse in termini di dimensioni, volume delle attività e modelli di impresa;
- F. considerando che la Commissione monitora regolarmente l'attuazione della definizione di PMI dell'Unione europea; che le valutazioni effettuate in varie occasioni (nel 2006, nel 2009 e da ultimo nel 2012) sono giunte alla conclusione che non è necessaria una revisione sostanziale della definizione di PMI dell'Unione europea;
- G. considerando che la catena del valore intersettoriale per le PMI consente di ridurre gli ostacoli istituzionali, tecnici e burocratici, e che sono necessarie politiche di sostegno efficaci per la costituzione di reti tra le imprese;
- H. considerando che una definizione di PMI deve contribuire a facilitare la creazione di posti di lavoro di qualità, a migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza e a limitare assolutamente al minimo eventuali abusi;

Definizione di PMI*Iniziativa della Commissione*

1. accoglie positivamente la valutazione d'impatto iniziale della Commissione e approva la scelta di porre l'accento sulle imprese che necessitano di sostegno e di norme semplici, nell'ottica di ottimizzare la sicurezza della pianificazione e la certezza del diritto per le PMI; plaude in tale contesto alle due consultazioni pubbliche condotte della Commissione;
2. ritiene che occorra mantenere la flessibilità offerta dalla raccomandazione del 2003, in considerazione delle caratteristiche specifiche di questo strumento strategico e delle molteplici differenze a livello di PMI e di Stati membri; è convinto che la struttura generale della definizione vada preservata e applicata ricorrendo alla corretta combinazione dei criteri già individuati;

Riconsiderazione della definizione di PMI

3. esorta la Commissione a impedire che soggetti di dimensioni più grandi possano sviluppare strutture societarie artificiali per trarre vantaggio dalla definizione di PMI, il che potrebbero condurre a una distribuzione ingiustificata del sostegno disponibile su una platea più ampia, con la conseguenza che le PMI che ne hanno bisogno non potrebbero disporne; sottolinea che l'adeguamento della definizione di PMI dovrebbe sempre andare a vantaggio delle PMI medesime e agevolare l'accesso di queste ultime al sostegno pubblico;
4. invita la Commissione a valutare l'opportunità di adeguare la definizione di PMI tenendo conto anche delle previsioni economiche della Commissione relativamente all'inflazione e alla produttività del lavoro, per evitare che nei prossimi anni si renda rapidamente necessario un nuovo adeguamento; ritiene che gli eventuali adeguamenti futuri della definizione di PMI andrebbero realizzati in modo da garantire la stabilità a lungo termine della definizione;
5. sottolinea che il numero di dipendenti è diventato un criterio ampiamente accettato e dovrebbe rimanere il criterio principale; riconosce che esso presenta dei limiti in termini di accuratezza ai fini della comparabilità in tutto il territorio dell'Unione e ritiene dunque che il fatturato e il totale di bilancio siano criteri altrettanto importanti ai fini della definizione; evidenzia inoltre l'importanza di un'adeguata presa in considerazione delle start-up e delle «microimprese» e quindi dell'acronimo MPMI;

Mercoledì 4 luglio 2018

6. sottolinea che vi è bisogno di chiarire le nozioni di «imprese associate» e «imprese partner» e lo status delle PMI nelle fusioni; ritiene essenziale semplificare le procedure, gli oneri burocratici e le disposizioni vigenti; invita a questo proposito la Commissione a semplificare le disposizioni vigenti; ritiene inoltre che, nel caso delle start-up che operano con joint venture, nel valutare lo status di PMI delle start-up non si dovrebbe tener conto delle imprese collegate alle joint venture, a condizione che non si tratti di una costruzione artificiale e che non esistano altre relazioni tra la start-up e le imprese collegate;

7. chiede alla Commissione di sostenere l'aggregazione di imprese, in particolare i cluster e le reti di impresa, con l'obiettivo di favorire la razionalizzazione dei costi e il miglioramento dello scambio di conoscenze e competenze funzionali in particolare all'innovazione, sia di prodotto/servizio che di processo;

Altri punti connessi alla definizione di PMI

8. appoggia l'iniziativa Start-up e scale-up della Commissione; ritiene che la promozione dello spirito imprenditoriale sia importante per la crescita economica nell'Unione europea; accoglie con favore il periodo di transizione di due anni durante il quale, ad esempio, le imprese a forte crescita manterrebbero lo status di PMI; invita a valutare la necessità di prorogare il periodo di transizione; esorta la Commissione a continuare a impegnarsi per aiutare gli imprenditori, le start-up e le PMI relativamente alle iniziative per la raccolta di fondi, incluse nuove iniziative come il finanziamento collettivo;

9. ritiene che il ricorso, a livello dell'Unione, a strumenti di diplomazia economica, come ad esempio la missione per la crescita, permetta di affrontare meglio le sfide e di sfruttare maggiormente le opportunità economiche su scala mondiale; invita la Commissione a intensificare a questo proposito i propri sforzi nel quadro della strategia di politica industriale dell'Unione, senza creare duplicazioni a livello delle strutture; chiede, in tale contesto, la messa a punto di un indicatore PMI «potenziale di esportazione rispetto alle dimensioni dell'impresa», al fine di migliorare l'informazione sulla competitività internazionale delle PMI e di fornire esempi di buone prassi in merito alle opportunità di internazionalizzazione; chiede altresì che sia offerto un sostegno particolare alle PMI con un grande potenziale di esportazione;

10. è preoccupato per il fatto che la politica non presti adeguata attenzione alle cosiddette mid-cap o imprese a media capitalizzazione (ossia imprese che non rientrano più nella definizione di PMI ma che presentano ancora le strutture tipiche delle imprese medio-piccole), malgrado l'importante contributo che esse forniscono alla crescita e all'occupazione grazie alla loro produttività; invita pertanto la Commissione a considerare l'elaborazione di una definizione ad hoc di tali imprese, che consenta l'adozione di misure mirate a favore delle mid-cap evitando nel contempo il rischio di allargare la definizione di PMI in misura tale da pregiudicare gli obiettivi originari;

11. osserva che, oltre alle PMI, ai lavoratori autonomi e alle grandi imprese, anche le imprese a media capitalizzazione contribuiscono alla crescita e all'occupazione, in particolare grazie alla loro produttività, e meritano pertanto un giusto livello di attenzione nelle politiche dell'Unione;

12. invita la Commissione, oltre a dare la priorità alle misure politiche dell'Unione per le PMI, a esaminare il varo di un'iniziativa destinata al finanziamento che riguardi l'accesso alla cooperazione nel campo della ricerca, le strategie di digitalizzazione e lo sviluppo dei mercati d'esportazione;

Obblighi di rendicontazione, statistiche, studi e valutazioni d'impatto

13. ritiene che nell'ambito del prossimo QFP il futuro programma COSME, il nono programma quadro e i programmi dei fondi strutturali dovrebbero continuare a destinare risorse sufficienti al sostegno delle PMI che cercano di produrre innovazione e creare posti di lavoro;

14. sottolinea l'importanza di mantenere una chiara definizione comune di PMI nel contesto dei negoziati in corso sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea, poiché le PMI sono definite nel diritto dell'Unione e ad esse è spesso riconosciuto uno status speciale negli accordi commerciali dell'Unione;

Mercoledì 4 luglio 2018

15. invita la Commissione ad analizzare in maniera esaustiva i possibili effetti della definizione di PMI per lo sviluppo economico nonché gli effetti di lock-in, che si manifestano nel fatto che le imprese rinunciano volontariamente a crescere per sottrarsi agli oneri burocratici e ad altri obblighi che la perdita della qualifica di PMI comporterebbe per loro;

16. sottolinea che le piccole imprese locali di servizi pubblici che soddisfano i criteri per essere considerate PMI svolgono compiti importanti per le comunità locali, sono profondamente radicate nel loro contesto economico locale e creano, tra l'altro, le condizioni per la crescita di tutte le altre PMI; osserva che il fatto di essere di proprietà pubblica non implica necessariamente un sostegno finanziario o regolamentare da parte dell'ente pubblico in virtù della legislazione nazionale, delle norme in materia di aiuti di Stato o della debolezza finanziaria degli enti pubblici; incoraggia dunque la Commissione a realizzare uno studio sull'impatto della definizione sulle imprese pubbliche finanziariamente indipendenti, organizzate come imprese di diritto privato o che operano in concorrenza con imprese private;

17. invita la Commissione a esaminare in che misura siano fattibili definizioni settoriali di PMI, nonché a valutare gli effetti e il valore aggiunto che ne deriverebbero in tal caso per i comparti economici interessati;

18. chiede che tutte le proposte legislative dell'Unione europea, al di là degli impegni che la Commissione ha autonomamente assunto, siano obbligatoriamente sottoposte al test PMI che attua il principio «pensare anzitutto in piccolo»; sottolinea che il risultato del test dovrebbe essere chiaramente indicato nella valutazione d'impatto di tutte le proposte legislative; invita la Commissione ad assumersi tale impegno nel nuovo accordo interistituzionale «Legiferare meglio» e ritiene che si potrebbe prendere in considerazione un aggiornamento dello «Small Business Act»;

Orientamenti per le PMI in relazione alla definizione

19. invita gli Stati membri e la Commissione a fornire alle imprese, in modo tempestivo e ottimale, orientamenti sulle procedure utilizzate per determinare lo status di PMI, nonché informazioni in merito a qualsiasi modifica della definizione di PMI o delle procedure;

o

o o

20. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
